

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 17

Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale.

(GU n.21 del 9-6-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47/S1 del 23 novembre 2017)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 47S1 del 23 novembre 2017

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga temporanea del termine delle sistemazioni provvisorie

1. Il termine di proroga o rinnovo delle sistemazioni provvisorie, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa), e' protratto fino all'approvazione della modifica dell'art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), finalizzata ad individuare la scadenza delle sistemazioni provvisorie quale situazione di emergenza abitativa, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Art. 2

Disposizioni in merito alle decadenze sospese ai sensi della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2

1. I comuni, in conseguenza della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 12/2011, come sostituito dal regolamento regionale 15 maggio 2017, n. 8 (Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), possono disporre la revoca delle decadenze sospese ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»).

2. Per le decadenze revocate ai sensi del comma 1 non e' dovuto il corrispettivo di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 14 (Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione del l' art. 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale») e le somme spettanti all'ente gestore sono rideterminate, dalla data di applicazione del corrispettivo stesso,

mediante l'applicazione dell'ordinario canone di locazione.

Art. 3

Regolarizzazione di occupanti senza titolo

1. Sono regolarizzate le posizioni degli occupanti senza titolo da piu' di cinque anni che sono venuti in possesso dell'alloggio senza causare alcun danno all'Agenzia territoriale per la casa (ATC), che pagano da piu' di cinque anni regolarmente il canone di locazione e ogni spesa accessoria ad esso collegata e che non hanno avuto condanne per reati di associazione di tipo mafioso e di criminalita' organizzata.

2. Non e' possibile procedere ad ulteriore regolarizzazione di cui al comma 1 nei venti anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Disposizioni straordinarie

1. I comuni hanno facolta' di disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rinnovo delle sistemazioni temporanee non prorogate o rinnovate nei termini previsti dalla legge regionale n. 4/2015.

Art. 5

Norme finali

1. Le assegnazioni, al di fuori delle graduatorie ordinarie, effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), a favore dei nuclei oggetto della disposizione di cui all'art. 1, non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010.

2. I comuni trasmettono alla Regione, a fini di monitoraggio, informazioni in merito alle sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.

Art. 6

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Quanto disposto dalla presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, siano essi diretti o indiretti, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2010 in materia di rientro da eventuali disavanzi di gestione da parte delle ATC.

Art. 7

Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 20 novembre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).